.

TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. promossa da:

in qualità di procuratrice ex art. 77 c.p.c. di

PROCEDENTE

Contro

INTERVENUTO

Il Giudice dell'esecuzione

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/09/2026,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.-Sullo svolgimento del processo esecutivo.

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

1.1.- Con atto di pignoramento notificato in data 2/2/2025 il creditore procedente [redacted]. ha agito *in executivis* nei confronti della debitrice [redacted] facendo valere quale titolo esecutivo il contratto di mutuo fondiario stipulato il 13.3.2008 con la sua dante causa Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

1.2.- L'azione esecutiva della creditrice si è concentrata, quanto al suo oggetto, sul [redacted] sull'immobile oggetto della garanzia ipotecaria di primo grado rilasciata a favore della banca che ha erogato il finanziamento fondiario.

1.3.- In data 5.6.2025 la medesima creditrice procedente, facendo valere il privilegio processuale fondiario che assiste il suo credito (e che risulta *ex actis* dalle pattuizioni del titolo esecutivo prodotto nonché dalla relazione notarile sostitutiva che attesta il grado ipotecario della garanzia che assiste il finanziamento), ha chiesto la vendita secondo le condizioni di cui all'art. 41 T.U.B.

1.4.- Pronunciata in pari data l'ordinanza di vendita e delegate le operazioni al dott. [redacted] la fase liquidatoria del processo esecutivo ha avuto il seguente sviluppo: ***-)*** in data 15.7.2026 l'immobile pignorato ed oggetto dell'ipoteca di primo grado concessa a garanzia del credito del creditore fondiario è stato aggiudicato a [redacted] per la somma di 22.900,00 euro; ***-)*** in data 28.7.2026 l'aggiudicataria ha versato il saldo prezzo sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva; ***-)*** in data 28.9.2026 è stato pubblicato il decreto di trasferimento.

1.5.- Parallelamente, in data 31.7.26, questo giudice dell'esecuzione veniva notiziato dal creditore procedente che già in data 14.5.2026 (dunque ancora prima dell'aggiudicazione) era stata aperta con sentenza pronunciata ex art. 270 CCII la liquidazione controllata del patrimonio di [redacted]

1.6.- E' stata, quindi, fissata udienza alla data del 9.9.2026 nel corso della quale il creditore fondiario ha rappresentato di aver depositato istanza di ammissione allo stato

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

passivo della procedura concorsuale e ha reiterato l'istanza di cui all'art. 41, comma secondo, t.u.b. e, cioè, l'esercizio in sede esecutiva del privilegio di riscossione dipendente dalla natura fondiaria del suo credito.

1.7.- In ragione di ciò, sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 41 T.U.B. fatta propria dal diritto vivente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23482 Pres. Franco De Stefano, rel. Augusto Tatangelo) è stato chiesto alle parti di produrre in atti lo stato passivo depositato dal liquidatore nella procedura concorsuale.

1.8.- In data 25.9.2026 il liquidatore ha, quindi, depositato lo stato passivo della procedura concorsuale dal quale risulta che la creditrice [redacted] è stata, *inter alia*, ammessa al passivo per l'importo di euro 57.586,93, con il grado ipotecario in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 13.3.2008 e con riconoscimento, sul piano processuale, dal privilegio fondiario.

1.9.- Si può, pertanto, ritenere realizzata la condizione elaborata in via pretoria dalla giurisprudenza sotto la vigenza della legge fallimentare per procedere alla provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di un immobile pignorato al creditore fondiario in una procedura esecutiva individuale proseguita (o iniziata) dopo la dichiarazione di fallimento, giacché è stato documentato nel processo esecutivo l'avvenuto deposito dell'istanza di ammissione al passivo del fallimento e l'ottenimento di un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non definitivo) da parte del creditore fondiario (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23482).

Diritto del Risparmio

2.- Il quadro normativo che disciplina le interferenze tra procedure esecutive individuali e procedure concorsuali dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 (codice della crisi).

2.1.- Per le procedure esecutive individuali promosse sotto la vigenza della legge fallimentare, il divieto di inizio o di prosecuzione delle azioni cautelari e delle esecuzioni individuali era inscritto nell'art. 51 l.f., il quale conteneva la regola generale e insieme faceva salve le eccezioni a tale regola ("*salvo diversa disposizione di legge*"), tra cui spicca, per ricorrenza nella pratica del processo, quella prevista dall'art. 41, comma secondo, T.U.B.

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

2.2.- Deve essere anzitutto premesso come la previsione contenuta nella legge fallimentare non contenga alcuna deroga al concorso formale e sostanziale, giacché il creditore fondiario deve far accertare il suo credito e la sua causa di prelazione sul ricavato della vendita del bene oggetto della garanzia ipotecaria nel procedimento di ammissione al passivo (v. art. 52, comma terzo, l.f.) e il curatore deve collocare il medesimo creditore nel progetto di ripartizione (v. art. 110, comma primo, secondo allinea, l.f.).

2.3.- E', quindi, evidente come l'assegnazione del credito fatta in sede esecutiva a favore del creditore fondiario sia meramente provvisoria e, comunque, non comporta alcuna eversione della natura concorsuale del credito fondiario, la cui collocazione tanto in sede di riparto concorsuale quanto in sede di assegnazione provvisoria nel processo esecutivo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23482) sconta le prededuzioni specifiche maturate sull'immobile e la quota parte di quelle generali imputate pro quota dagli organi della procedura concorsuale al ricavato della vendita dell'immobile oggetto della garanzia ipotecaria (v. art. 111-ter l.f.).

2.4.- Fermo quanto sopra con riferimento al fallimento, va altresì premesso che nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato disciplinata dall'art. 14-*ter* e seguenti l. 3/2012 il privilegio processuale fondiario non opera affatto, giacché il divieto di inizio o di prosecuzione per i creditori di azioni esecutive e cautelari si staglia nella lettera di cui all'art. 14-quinquies, comma secondo, lett. b) l. 3/2012 senza eccezioni; la natura eccezionale del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma secondo, T.U.B. rappresenta, poi, un ostacolo all'estensione analogica del medesimo privilegio oltre il perimetro del "*fallimento*" e, segnatamente, in una procedura concorsuale in cui l'*automatic stay* opera per volontà del legislatore senza soffrire alcuna deroga.

2.5.- Il quadro normativo dell'interferenza tra il privilegio processuale fondiario e le procedure esecutive collettive era destinato a mutare radicalmente in forza del contenuto della legge 155/2017 avente ad oggetto la "*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*", atteso che, con riferimento alla liquidazione giudiziale l'art. 7, comma quarto, lett. a) prevede, tra i principi e i criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, che: "*la procedura di liquidazione giudiziale e' potenziata mediante l'adozione di misure dirette a … escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi proces-*

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

suali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1", mentre l'art. 9 della citata legge delega, tra i principi e i criteri direttivi cui deve attenersi il governo ai fini del "*riordino e alla semplificazione della disciplina*" nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non contiene alcuna previsione rispetto al privilegio processuale fondiario.

2.6.- Ciò posto, invero, il legislatore delegato, con riferimento alla fattispecie che qui occupa, ha previsto in seno al d.lgs. 14/2019 (il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) le seguenti disposizioni: ***-)*** l'art. 150 CCII contiene la previsione "*salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione esecutiva e cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura*"; ***-)*** l'art. 270, comma quinto, prima parte CCII prevede che alla liquidazione controllata "*si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151*"; ***-)*** l'art. 349 CCII rubricato "*sostituzione dei termini fallimento e fallito*" così dispone: "*nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie*"; ***-)*** la parte IV rubricata "*diposizioni finali e transitorie*" non contiene alcuna previsione che limiti al biennio dall'entrata in vigore dell'ultimo decreto emanato dal Governo in attuazione della delega l'operatività del privilegio processuale fondiario.

2.7.- Conseguentemente, il quadro normativo oggi vigente prevede che, in ragione della sostituzione della parola "*fallimento*" con quella "*liquidazione giudiziale*" e della espressa previsione della "*salvezza della continuità della fattispecie*" contenuta nell'art. 349 CCII e dell'assenza di una specifica disciplina transitoria, il privilegio processuale fondiario e, segnatamente, la disposizione eccezionale (in quanto eccettua l'*automatic stay* di cui all'art. 150 CCII) di cui all'art. 41, comma secondo, T.U.B. si applichi senza limiti di tempo anche in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

2.8.- Per quel che riguarda la liquidazione controllata, invece, sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito si fronteggiavano due opzioni esegetiche. La prima riteneva che il rinvio dell'art. 270, comma quinto, CCII, all'art. 150 CCII si limitasse al contenuto precettivo della disposizione (divieto di inizio o di prosecuzione di procedimenti cautelari ed esecutivi dopo la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale) e non anche alle eccezioni alla regola mantenute ferme dall'*incipit* della disposizione cui l'art. 270, comma quinto, CCII rinvia ("*salvo diversa disposizione di legge*"). Secondo questo indirizzo ermeneutico, pertanto, il privilegio processuale fondiario si applica soltanto nella sede espressamente indicata dall'art. 41, comma secondo, T.U.B. e, cioè, nella "*liquidazione giudiziale*" e non già nella "*liquidazione controllata*". La seconda opzione ermeneutica, invece, riteneva che il rinvio dell'art. 270, comma quinto, CCII all'art. 150 CCII si riferisse sia al contenuto precettivo della disposizione sia alle eccezioni alla regola richiamate dall'*incipit* dell'art. 150 CCII e che, pertanto, per effetto del rinvio dell'art. 270, comma quinto, CCII all'art. 150 CCII e del rinvio che quest'ultima disposizione fa, per effetto della modifica contenuta all'art. 349 CCII, all'art. 41, comma secondo, T.U.B., il privilegio processuale fondiario trovasse applicazione anche alla liquidazione controllata.

2.9.- Orbene, il contrasto interpretativo è stato risolto dalla Corte di Cassazione in funzione di nomofilachia preventiva (rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.) la quale, discostandosi dalle conclusioni rassegnate nell'interesse della legge dalla Procura Generale, ha affermato il seguente principio di diritto "*il creditore fondiario può avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 14/2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo decreto legislativo*" (cfr. Cass., Sez. 1, 19 agosto 2024, n. 22914, Pres. Cristiano, Est. Crolla).

Diritto del Risparmio

3.- La rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

3.1.- In considerazione del citato recente arresto della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ove questo giudice dell'esecuzione intendesse seguire l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 150 e 270, comma quinto, CCII sposata dal diritto vivente, essendo stato il creditore fondiario ammesso col grado

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

ipotecario al passivo della procedura di liquidazione controllata ed essendo indubbia la natura fondiaria di tale credito, dovrebbe, in applicazione dell'art. 41, comma secondo, T.U.B., assegnare in via provvisoria il ricavato della vendita dell'immobile ipotecato in seno all'esecuzione forzata, dedotte le prededuzioni specifiche e la quota parte di quelle generali che il liquidatore documenterà agli atti di questo procedimento (cfr. Cass. 23482/2018), a favore del creditore fondiario che ha presentato l'istanza di assegnazione provvisoria del ricavato dell'espropriazione individuale.

3.2.- Soltanto, infatti, se il giudice dell'esecuzione si dovesse discostare dall'interpretazione data dal combinato disposto degli artt. 150 e 270, comma quinto, CCII dal diritto vivente (cfr. Cass., Sez. 1, 19 agosto 2024, n. 22914, pronunciata all'esito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* cod. proc. civ.) potrebbe respingere l'istanza di cui all'art. 41, comma secondo, t.u.b. formulata dal creditore fondiario ed assegnare, invece, il ricavato lordo dell'azione esecutiva al liquidatore che procederà al riparto delle somme in sede concorsuale. La procedura esecutiva si arresterebbe in questo caso per improcedibilità senza alcuna preventiva assegnazione provvisoria del ricavato al creditore munito dal privilegio processuale.

3.3.- L'applicazione degli artt. 150 e 270, comma quinto, CCII, come interpretati dalla Corte di Cassazione, nonché degli artt. 349 CCII e 41, comma secondo, T.U.B. è, quindi, sicuramente rilevante ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 41, comma secondo, t.u.b. reiterata all'udienza del 9.9.26 dal creditore fondiario che spende *hic et nunc*, in questa sede esecutiva, il privilegio di riscossione connesso alla natura giuridica del rapporto contrattuale consacrato nella *chartula* del titolo esecutivo.

3.4.- A questo giudice pare, tuttavia, che la questione di legittimità costituzionale della norma – così come interpretata in sede nomofilattica – per violazione dell'art. 76 della Costituzione non sia manifestamente infondata.

4.- La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale: la violazione degli artt. 7, comma quarto, lett. a) e 9 della legge delega 155/2017, parametri di costituzionalità interposti dall'art. 76 Cost.

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

4.1.- A questo giudice dell'esecuzione sembra che il decreto legislativo 14/2019 abbia violato in plurime sue disposizioni i criteri direttivi indicati nella legge delega in punto di interferenze tra procedure esecutive individuali e procedure concorsuali in presenza di un creditore assistito dal privilegio processuale fondiario e che, dunque, in via mediata sia stato violato l'art. 76 Cost.

4.2.- Anzitutto, infatti, l'art. 7, comma 4, lett. a) della legge 155/2017 dispone che il legislatore delegato avrebbe dovuto "*prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1*". Si tratta di un precetto che il legislatore delegante rivolge al legislatore delegato e che presenta i requisiti della chiarezza, dell'univocità e dell'assenza di condizioni ("*in ogni caso*").

4.3.- Ora, come è noto, da un lato il d.lgs. 14/2019 è entrato in vigore il 25 luglio del 2022 (v. art. 389, comma primo, CCII) e, dall'altro lato, l'ultimo dei decreti legislativi emanato dal governo in attuazione della legge delega è il d.lgs. 136/2024 entrato in vigore il 28 settembre del 2024. Pertanto, il termine previsto dalla legge delega per l'operatività del privilegio processuale fondiario è spirato e, invece, in considerazione della lacuna della disciplina transitoria contenuta nell'art. 390 CCII (rubricato "*disciplina transitoria*"), esso continua ad operare nonostante l'opposto criterio direttivo rivolto dal legislatore delegante al governo nell'art. 7, comma 4, lett. a) della legge 155/2017.

4.4.- A questo giudice, pertanto, non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 390 CCII rubricato "*disciplina transitoria*" nella parte in cui la disposizione, in violazione dell'art. 76 Cost., non prevede che la norma di cui al combinato disposto degli artt. 150, 270, comma quinto, 349 CCII e 41, comma secondo, T.U.B. continui ad operare soltanto sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 come espressamente previsto dall'art. 7, comma 4, lett. a), l. 155/2017.

4.5.- Per altra concorrente ragione non appare manifestamente infondata a questo giudice dell'esecuzione rimettente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

CCII (norma applicabile alla liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto nell'art. 270, comma quinto, CCII) nella parte in cui prevede il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive dopo l'apertura della liquidazione giudiziale "*salvo diversa disposizione della legge*", atteso che l'art. 7, comma 4, lett. a) l. 155/2017 indicava al governo, nell'esercizio della delega, di attenersi all'opposto criterio direttivo e, cioè, di potenziare la liquidazione giudiziale ("*la procedura di liquidazione giudiziale è potenziata*") escludendo "*l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari*".

4.6.- Il legislatore delegato, a parere di questo giudice rimettente, avrebbe dovuto, pertanto, declinare il principio del potenziamento della liquidazione giudiziale rispettando il criterio direttivo statuito dalla legge delega e, dunque, formulando l'art. 150 CCII senza riprodurre l'inciso, contenuto nell'art. 51 l.f., "*salvo diversa disposizione della legge*" e, al contempo, introdurre una disposizione transitoria che prevedeva "*che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1*".

4.7.- Il decreto legislativo 14/2019, invece, prevedendo all'art. 150 CCII l'*automatic stay* delle esecuzioni individuali dopo l'apertura della liquidazione giudiziale e, al contempo, facendo salve le eccezioni previste dalle diverse disposizioni di legge (tra cui quella dell'art. 41, comma secondo, T.U.B. che si applica anche alla liquidazione giudiziale in forza della modifica prevista dall'art. 349 CCII) pare a questo giudice aver violato il criterio direttivo contenuto nell'art. 7, comma 4, lett. a) della legge delega e, per effetto del rinvio dell'art. 270, comma quinto, CCII all'art. 150 CCII come interpretato dalla Cassazione 22914/2024, tale vizio di violazione di delega (art. 76 Cost.) viene in rilievo non soltanto con riferimento alla liquidazione giudiziale, ma anche con riferimento alla liquidazione controllata e, dunque, al caso che qui occupa. Quest'ultima procedura, infatti, secondo il citato orientamento della Corte di Cassazione mutua la disciplina della prima, sia in punto di divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive in pendenza della procedura, sia di deroghe al divieto, nonché di assegnazione provvisoria del ricavato della vendita al creditore assistito dal privilegio processuale fondiario (v. art. 41, comma secondo, T.U.B. richiamato dall'art. 150 CCII).

Diritto del Risparmio

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

4.8.- Per un ulteriore concorrente motivo la norma risultante dall'interpretazione che il diritto vivente fa del combinato disposto degli artt. 150 e 270, comma quinto, CCII viola l'art. 76 Cost., atteso che il legislatore delegato, secondo le indicazioni contenute nella legge delega, avrebbe dovuto mantenere fermo il privilegio fondiario ("*continui ad operare*") soltanto nella liquidazione giudiziale per un periodo di tempo non eccedente il biennio dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega.

4.9.- Invece, per effetto del richiamo contenuto dall'art. 270, comma quinto, CCII all'art. 150 CCII e del rinvio di quest'ultima disposizione all'art. 41, comma secondo, T.U.B. come modificato dall'art. 349 CCII, il d.lgs. 14/2019 ha esteso l'ambito di operatività del privilegio fondiario al di fuori della procedura liquidazione giudiziale (dove detto privilegio avrebbe dovuto trovare, sia pure soltanto *ad interim*, la sua sistemazione in forza del criterio direttivo di cui all'art. 7 l. 155/2017), estendendone l'applicazione anche alla liquidazione controllata, ossia ad una procedura concorsuale diversa dalla liquidazione giudiziale.

4.10.- Pare a questo giudice, pertanto, che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sopra enunciata con riferimento al combinato disposto degli artt. 7 e 9 della l. 155/2017 quali parametri di costituzionalità interposti dall'art. 76 Cost., atteso che il legislatore delegato, in luogo di abrogare il privilegio fondiario e contenerne l'applicazione per un arco di tempo circoscritto nell'ambito della sola liquidazione giudiziale come previsto dalla legge delega, ne ha esteso l'ambito di applicazione *sine die* alla liquidazione controllata.

4.11.- In violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega appare, pertanto, a questo giudice rimettente che vi sia stata un'indebita estensione non solo temporale ma anche spaziale dell'ambito di operatività del privilegio processuale fondiario. La liquidazione controllata, invero, è la procedura che prende il posto, sia pure con le modifiche in punto di condizioni di accesso e di disciplina, della liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato di cui all'art. 14-*ter* l. 3/2012. A tale procedura concorsuale, tuttavia, il privilegio fondiario pacificamente non si applica atteso l'indiscriminato divieto di cui all'art. 14-*quinquies*, comma 2, lett. b), l. 3/2012. Il carattere eccezionale, sia sul piano sog-

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

gettivo che sul piano oggettivo, del privilegio processuale attribuito alla banca finanziatrice (nonché in forza del combinato disposto degli artt. 58, comma terzo, T.U.B. e 4 della l. 130/1999 alle società che hanno acquistato crediti bancari nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione) era considerato, inoltre, ostativo all'applicazione analogica della disposizione (v. art. 14 preleggi).

4.12.- Il privilegio processuale fondiario, in apparente violazione del criterio direttivo contenuto nella legge delega, pare, invero, uscire finanche rafforzato dal d.lgs. 14/2019 che ne estende l'ambito applicativo a procedure concorsuali, come la liquidazione del patrimonio del debitore in crisi da sovraindebitamento, cui prima non si applicava.

4.13.- E tale scelta del legislatore delegato pare viziata da eccesso di delega, in quanto nella liquidazione controllata – che prende il posto della liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato – il legislatore delegante non aveva previsto alcuna disposizione rispetto all'estensione del perimetro applicativo di un istituto di carattere eccezionale qual è il privilegio fondiario e, in ogni caso, in quanto l'art. 41, comma secondo, T.U.B. avrebbe dovuto, sempre in ossequio alle indicazioni contenute nella legge delega, restare in vigore per un biennio dopo l'entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo e limitatamente alla liquidazione giudiziale.

4.14.- Il legislatore delegato, invece, ha innestato nella liquidazione controllata un istituto senza dubbio innovativo per le procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento (la possibilità per un creditore concorsuale di iniziare o proseguire l'azione esecutiva e di ottenere l'assegnazione provvisoria del ricavato già nel processo esecutivo) che comprime il potere di gestione nella liquidazione dell'attivo da parte del liquidatore, senza alcuna copertura da parte della legge delega che prevedeva altri criteri direttivi rispetto a tali procedure.

4.15.- Tale innovazione del decreto legislativo, invero, non appare connessa con alcuno dei principi e criteri direttivi della legge delega in ambito di sovraindebitamento e comporta l'introduzione di un istituto legislativo che attribuisce una signoria processuale a favore di un solo creditore concorsuale con contestuale nocumento del potere gestorio del liquidatore e senza alcuna utilità o vantaggio per il buon funzionamento della procedu-

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

ra di regolazione della crisi da sovraindebitamento, rispetto alla quale, invero, il privilegio fondiario manifesta tutto il suo carattere alieno.

4.16.- Per tutti i profili sopra enunciati pare, pertanto, a questo giudice rimettente non manifestamente infondata per violazione dell'art. 76 Cost. e delle disposizioni interposte di cui all'art. 7, comma 4, lett. a), e 9 della l. 155/2017 la questione di legittimità costituzionale della norma sopra enunciata di cui, per quanto esposto, non pare possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme, a ciò ostando l'interpretazione seguita dal diritto vivente.

P.Q.M.

a. sospende la procedura esecutiva;

b. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui al combinato disposto degli artt. 150, 270, comma V, 349, 390 d.lgs. 14/2019, nonché art. 41, comma secondo, d.lgs. 385/1993 per violazione dell'art. 76 Cost. nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

c. dispone che la cancelleria trasmetta gli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione dell'incidente di costituzionalità;

d. ordina che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti del processo esecutivo;

e. riserva ogni ulteriore statuizione all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Si comunichi.

Bergamo, 8 ottobre 2026

Il Giudice dell'esecuzione

dott. Attilio Burti

Firmato Da: BURTI ATTILIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf